

Provincia di Biella

Concessione di utilizzo d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante un pozzo ad uso Agricolo in Comune di Cerrione, assentita all'ASSOCIAZIONE ITACA ODV ONLUS con D.D. n. 1.876 del 05.12.2024. PRAT. 473BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.876 del 05.12.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di identificare come Concessionario l'ASSOCIAZIONE ITACA ODV ONLUS", con sede in località Cascina Mulino 1 (Fraz. Magnonevolo) – 13882 Cerrione (BI) - C.F 90022610027;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del "Regolamento Regionale 10/R/2003" e ss.mm.ii, sottoscritto il 04.09.2024 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento", la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 473BI;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il "GWB-S1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
all'art. 1: il prelievo di un volume complessivo di 9.100 metri cubi annui d'acqua pubblica, pari ad un prelievo di 0,29 l/s medi, con una portata massima di 1 l/s, tramite un pozzo captante da acquifero superficiale, ad uso Agricolo (art. 2), in Comune di Cerrione - fg. 22 mapp. 114, in modo continuo e costante dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per coltivazione in serra (200 mc/anno) e dal 01 aprile al 01 ottobre per coltivazione in campo aperto (8.900 mc/anno),

per il periodo di validità della concessione, entro i limiti e le condizioni stabilite dal disciplinare;
all'art. 10: che la durata della concessione è di 40 anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del "Regolamento";
all'art. 12: le modalità di pagamento del canone annuo stabilito dalla normativa regionale (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.373 di Rep. del 04 settembre 2024

Art. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Dario ORFEI